

# dossier

XIX Legislatura

settembre 2024

Schema di decreto legislativo recante testo  
unico dei tributi erariali minori

Atto del Governo n. 184



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR\_Bilancio

Nota di lettura n. 179



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

Verifica delle quantificazioni n. 244

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera.

---

La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

## INDICE

PREMESSA .....	3
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI .....	4
TITOLI I – X.....	4



## *Informazioni sul provvedimento*

---

<b>Atto n.</b>	<b>184</b>
<b>Natura dell'atto:</b>	<b>Schema di decreto legislativo</b>
<b>Titolo breve:</b>	<b>Testo unico dei tributi erariali minori</b>
<b>Riferimento normativo:</b>	articoli 1 e 21 della legge 9 agosto 2023, n. 111
<b>Relazione tecnica:</b>	presente

---

### PREMESSA

L'articolo 1 della legge n. 111 del 2023 ha conferito una delega al Governo per la riforma fiscale, da esercitare mediante uno o più decreti legislativi entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, prevedendo che, nell'esercizio della delega, esso si attenga ai principi e criteri direttivi generali stabiliti all'articolo 2<sup>1</sup>, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21. In particolare, quest'ultimo articolo reca una specifica delega, da esercitare entro il 31 dicembre 2025, attraverso uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, nel rispetto dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

- puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;
- coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo anche conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi eventualmente adottati ai sensi della legge medesima;
- abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.

Con il presente schema di decreto legislativo viene pertanto esercitata, in relazione ai tributi erariali minori, la delega conferita ai sensi del citato articolo 21.

Come risulta dalla relazione illustrativa, lo schema di testo unico in esame persegue la finalità di una puntuale individuazione delle norme vigenti organizzandole nel settore di rispettiva competenza, rimettendo le scelte finali per il riassetto delle predette disposizioni all'adozione degli appositi decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario, ai sensi degli articoli da 1 a 20 della legge n. 111 del 2023.

---

<sup>1</sup> Di cui all'articolo 2 della legge n. 111 del 2023.

Al testo unico sono annessi cinque allegati: allegato 1, relativo alle imposte in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi; allegato 2, riguardante la tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti; allegato 3, concernente la tabella dell'imposta sulle transazioni finanziarie; allegato 4, contenente la tariffa delle tasse sulle concessioni governative; allegato 5, relativo ai tributi speciali.

## VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

### Titoli I – X

**Le norme** recano ricognizione delle disposizioni concernenti:

- le imposte in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi. In particolare, vengono disciplinate le tipologie di assicurazioni soggette alla tariffa ordinaria, quelle soggette ad imposta ridotta e quelle esentate, nonché gli aspetti di coordinamento con le imposte di bollo e di registro, taluni effetti del pagamento dell'imposta ed i profili sanzionatori (Titolo I);
- l'imposta sugli intrattenimenti. Nel dettaglio, vengono indicati presupposto, soggetti e modalità di costituzione della base imponibile, nonché la disciplina della riduzione dell'imposta per i biglietti venduti a prezzo ridotto (Titolo II);
- l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e l'imposta erariale sugli aeromobili privati con indicazione anche dei soggetti esenti, nonché delle modalità e dei termini di attuazione delle misure (Titolo III);
- l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE). In particolare, viene delineata la disciplina dei soggetti all'imposta e della determinazione del valore della base imponibile (Titolo IV);
- l'imposta sulle transazioni finanziarie. Vengono definiti presupposto dell'imposta (trasferimento della proprietà di azioni e altri strumenti partecipativi, comprese le operazioni su strumenti finanziari derivati), base imponibile, aliquota e soggetto passivo (Titolo V);
- l'abbonamento alle radioaudizioni. Nel dettaglio, vengono definiti l'oggetto dell'imposta nonché la misura del canone di abbonamento e le modalità di pagamento (Titolo VI);
- l'imposta sui servizi digitali. In particolare, sono regolati l'istituzione, l'ambito di applicazione, i soggetti passivi, nonché le modalità applicative dell'imposta (Titolo VII);
- la tassa sulle concessioni governative. Vengono definiti l'oggetto, le modalità di riscossione e pagamento, nonché le esenzioni e le agevolazioni (Titolo VIII);

- i tributi e i diritti speciali. Viene specificata la soppressione di tutti i diritti, proventi e compensi con esclusione di quelli previsti dalle tabelle di cui all'Allegato 5 (Titolo IX);
- le disposizioni da abrogare per finalità di coordinamento normativo (Titolo X).

**La relazione tecnica** non ascrive effetti finanziari al complesso delle norme in esame, affermando il carattere compilativo delle stesse.

La **relazione illustrativa** e l'**analisi tecnico-normativa** (ATN) richiamano l'approccio compilativo che ha guidato la redazione del testo in esame, specificando che le disposizioni vigenti sono state ivi trasfuse senza che ne fosse modificata la formulazione, a eccezione delle ipotesi in cui, mantenendo la portata applicativa attualmente vigente, sia stato necessario attualizzarne il testo o introdurre disposizioni di coordinamento per mere esigenze sistematiche di aggiornamento a sopravvenute modifiche normative o per esigenze formali di coordinamento normativo con altre disposizioni dell'ordinamento. Con particolare riguardo a tabelle e tariffe allegate agli atti normativi concernenti i tributi erariali minori, la RI e l'ATN precisano che il dato testuale delle relative vigenti previsioni è rimasto invariato, pertanto non è stata operata alcuna attualizzazione dei valori, con le uniche eccezioni dell'aggiornamento all'euro degli importi espressi in lire e dell'adeguamento ad alcuni richiami normativi.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame recano una complessiva ricognizione delle norme in tema di tributi erariali minori ai sensi della delega conferita dall'articolo 21 della legge n. 111 del 2023 per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici.

La **relazione tecnica** afferma l'assenza di effetti finanziari derivanti dalle disposizioni in esame, considerato il carattere compilativo delle stesse.

Al riguardo, si prende atto che, oltre alla relazione tecnica, anche la relazione illustrativa e l'analisi tecnico-normativa individuano un approccio compilativo nella redazione del Testo unico in esame, affermando che le uniche modifiche o integrazioni normative sono volte ad attualizzare il testo o ad assicurare il coordinamento normativo con altre disposizioni dell'ordinamento. Pertanto, considerato che il provvedimento in esame non apporta innovazioni alla legislazione vigente non si formulano osservazioni al riguardo.